

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1473

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DELMASTRO DELLE VEDOVE, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, FIDANZA, FRASSINETTI, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, ROTELLI, VARCHI**

Disposizioni per promuovere l'occupazione giovanile e femminile  
nel settore dei beni culturali

*Presentata il 20 dicembre 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta legge si intende realizzare un duplice obiettivo: valorizzare e rendere produttivo l'immenso patrimonio culturale italiano dalle potenzialità ancora inesplorate e, contestualmente, dare impulso all'imprenditoria giovanile e femminile.

In Italia esiste uno straordinario patrimonio di beni culturali ancora da valorizzare per diverse ragioni: fra queste, principalmente la cronica e penosa mancanza di fondi da destinare al restauro e al recupero, l'incertezza sui vincoli e sulle procedure burocratiche e la lontananza dai principali circuiti turistici.

La presente proposta di legge ha, dunque, l'ambizione di creare un « patto generazionale » tra chi ha la volontà e le competenze per investire nei beni culturali del

territorio e lo Stato, sempre più in difficoltà a intervenire con la dovuta tempestività nella gestione e nella valorizzazione dei beni culturali, tramite la concessione, a titolo non oneroso, dei beni che necessitano di interventi di restauro per diventare parte integrante di un progetto culturale, economico e turistico sostenibile.

La presente proposta di legge comporta due grandi vantaggi in termini socio-economici. Il primo riguarda la possibilità di individuare un percorso virtuoso che consenta di creare un volano per l'occupazione attraverso i beni culturali, attualmente abbandonati a se stessi, che potrebbero garantire un futuro ai giovani e alle donne che hanno voglia di fare impresa culturale. Il secondo riguarda la salvaguardia del pa-

trimonio culturale italiano insieme alla tenuta dei conti pubblici.

La scommessa vincente è riuscire a valorizzare beni culturali che rimarrebbero, altrimenti, in uno stato di abbandono.

La presente proposta di legge esalta il principio di sussidiarietà nella misura in cui prevede un collegamento proficuo tra gli obiettivi contingenti di chi fa impresa e quelli strategici delle istituzioni dedicate al mantenimento in piena efficienza del patrimonio pubblico.

Sul tema del nostro immenso patrimonio culturale e sulle sue ricadute non solo identitarie, ma anche economiche e occupazionali è necessario un coraggioso cambio di passo: considerare il vasto patrimonio dei beni culturali italiani non più come un onere, ma come una potente risorsa economica e una straordinaria occasione occupazionale, coinvolgendo nella sua conservazione e valorizzazione, nelle forme indicate, anche i soggetti privati.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### Art. 1.

#### *(Ambito di applicazione)*

1. I beni culturali immobili appartenenti al demanio culturale dello Stato di cui all'articolo 55 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che richiedano interventi di restauro e che non siano già affidati possono essere conferiti in concessione d'uso ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge.

2. Per l'utilizzo dei beni di cui al comma 1 non è corrisposto alcun canone concessorio.

3. Sul concessionario grava l'obbligo di eseguire i lavori di restauro e di manutenzione previsti dalla procedura di gara, ai sensi degli articoli da 29 a 40 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. L'inosservanza, da parte del concessionario, delle prescrizioni e delle condizioni riportate nell'atto di concessione dà luogo, su richiesta delle amministrazioni coinvolte, alla revoca della concessione, senza indennizzo.

### Art. 2.

#### *(Beneficiari)*

1. Possono accedere alle misure di cui all'articolo 1 i soggetti giuridici in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140, nonché le associazioni di promozione sociale in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che abbiano tra i propri amministratori o soci con funzioni direttive almeno un soggetto con documentata esperienza non in-

feriore a un quinquennio in materia di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale o un docente universitario nelle materie attinenti alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali.

Art. 3.

*(Registro dei beni culturali immobili cedibili  
in concessione)*

1. Presso il Segretariato generale del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Registro dei beni culturali immobili cedibili in concessione, di seguito denominato « Registro », nel quale sono iscritti i beni di cui all'articolo 1.

2. Il Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali può, con proprio decreto motivato, su proposta dei competenti dirigenti regionali del medesimo Ministero, cancellare specifici beni dal Registro.

3. I soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 possono chiedere al Ministero per i beni e le attività culturali di adottare un provvedimento per l'affidamento in concessione di uno o più beni iscritti nel Registro. Il Ministero deve prendere in considerazione la richiesta e, con proprio motivato provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa, deve avviare la procedura prevista all'articolo 3 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2015, o adottare un motivato provvedimento di cancellazione del bene dal Registro. La procedura di assegnazione dei beni culturali iscritti nel Registro avviene nel rispetto delle modalità previste dal citato articolo 3 del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015.

4. Contro il provvedimento di cancellazione dei beni dal Registro è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio.

## Art. 4.

*(Durata della concessione)*

1. Al fine di assicurare la valorizzazione e la conservazione dei beni culturali di cui all'articolo 1, nonché un sensibile incremento dell'occupazione giovanile e femminile in tale settore, la durata della concessione dei medesimi beni in favore dei soggetti di cui all'articolo 2 non può essere inferiore a diciannove anni.

## Art. 5.

*(Deroghe in materia di concessione)*

1. Ai soggetti di cui all'articolo 2, tenuto conto delle loro caratteristiche e al fine di garantirne l'effettiva partecipazione alle procedure di concessione dei beni culturali di cui all'articolo 1, non si applicano le seguenti disposizioni del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2015:

a) articolo 2, lettere b) e c);

b) articolo 5, commi 1 e 2.

2. Ai soggetti di cui all'articolo 2 che ricevono in concessione i beni di cui all'articolo 1 è richiesta una fideiussione bancaria, assicurativa o personale, da parte di uno o più soci, il cui importo è stabilito nell'atto di concessione.

3. Una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei beni culturali da assegnare in concessione ai privati ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2015, è riservata ai soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge. A tale fine il Ministero, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015.

## Art. 6.

*(Finanziamenti agevolati)*

1. I soggetti affidatari dei beni di cui all'articolo 1 possono richiedere l'accesso ai benefici previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e dal regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140.

2. La restituzione dei benefici economici previsti ai sensi della normativa di cui al comma 3 decorre dal quinto anno successivo a quello di affidamento del bene al soggetto beneficiario.

3. L'approvazione di un progetto di conservazione programmata e di restauro ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera *b*), del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2015, costituisce titolo preferenziale per l'accesso ai fondi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e dal regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140.

4. I soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge, in caso di aggiudicazione di un bene inserito nel Registro, possono chiedere la risoluzione dagli obblighi derivanti dal provvedimento di aggiudicazione e dal contratto di servizio di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2015, qualora non sia approvata la richiesta di incentivi effettuata ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e del regolamento di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 8 luglio 2015, n. 140.

## Art. 7.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0055800\*